

Banda Cittadina Alceo Cantiani APS

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Verbale di assemblea straordinaria n° 1

Nella data 14/06/2024, alle ore 19:00, presso La Sede Sociale sita in via Beata Rosa Venerini, Comune di Ronciglione, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione Banda Cittadina Alceo Cantiani APS in seconda convocazione come previsto e regolamentato dallo statuto art. 11, come da convocazione inviata agli associati in data 04/06/2024 (si allega copia), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1) modifica dello statuto associativo per adeguamento dello stesso alle norme che consentono l'iscrizione al RUNTS

Dell'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea Domenico Martellini che propone come segretaria verbalizzante Alessia Valentini che accetta.

Sono presenti n. 58 associati su 68 iscritti di cui n. 50 in proprio e n. 8 per delega.

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 11 per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

1) Modifica dello statuto associativo per adeguamento dello stesso alle norme che consentono l'iscrizione al RUNTS

Sul punto all'ordine del giorno prende la parola Riccardo Pasqualini il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto.

In considerazione della richiesta di integrazione documentale a seguito dell'istanza di iscrizione nella sezione b) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (copia della richiesta in allegato), si procede alla modifica dello statuto della Banda Cittadina Alceo Cantiani APS di Ronciglione, al fine di sanare quanto richiesto dall'Ufficio Regionale Lazio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in conformità a quanto previsto dagli art. 8 e 9 comma 3 del DM 106/2020.

In particolare si procede ad includere l'ammissione ed il diritto al voto ai soci minorenni, e si riterrà che tale diritto sarà attribuito ex lege ai soggetti investiti della potestà genitoriale.

Inoltre si propone la modifica dell'articolo 2 e articolo 3 dello statuto per rendere conformi le finalità e le attività di interesse generale a quanto previsto dagli articoli 8 e 9 comma 3 del dm 106/2020

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto cui segue un breve dibattito.

Il presidente, fornisce le spiegazioni richieste e approfondisce i seguenti aspetti: voto dei minorenni.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con modalità di scrutinio segreto e schede cartacee.

Favorevoli 58

Contrari 0

Astenuti 0

L'assemblea all'unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare le modifiche allo statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale.

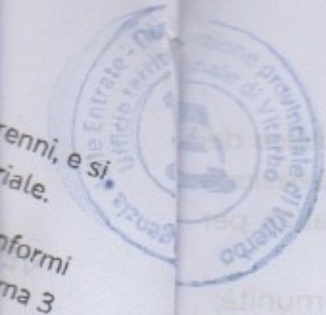
Si conferisce incarico al presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di integrazione documentale al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata

Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runts per adeguare lo statuto al dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 20:30 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente la segretaria e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

presente statuto e persegue i seguenti scopi generali:



STATUTO **della "Banda Cittadina Alceo Cantiani"**

Associazione di Promozione Sociale (abbreviato APS) di Ronciglione

PREMESSA

Banda Cittadina di Ronciglione risulta istituita nel 1835 dal Confaloniere A. Galletti, nel 19 la Banda era composta da 20 elementi e fu conferita la prima uniforme ufficiale approvata dal governo pontificio. Nel 1988 fu denominata "Banda Cittadina Alceo Cantiani di Ronciglione" prendendo il nome dal maestro che ne fu direttore dal 1909 al 1943.

Oggi la banda conta 60 elementi, dal 1987 è diretta dal Maestro Prof. Fernando De Santis, si ritiene opportuno definire un nuovo statuto che sia in regola con le attuali norme governative italiane e che consenta alla banda di perseguire le finalità previste in regola con le attuali leggi.

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, l'Associazione denominata "Banda Cittadina Alceo Cantiani - Associazione di Promozione Sociale (abbreviato APS)", di seguito indicata semplicemente come "Associazione". Disciplinata dal presente Statuto, è un Ente del Terzo Settore ed agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli Associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Ronciglione e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati, di familiari dei soci e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

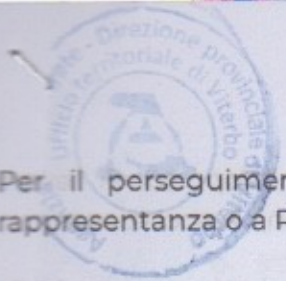
In conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n.117/2017 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, anche valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto e persegue i seguenti scopi generali:

1. favorire lo sviluppo ed il miglioramento della cultura musicale, sociale, turistica dei soci, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera mediante la creazione di una Banda Musicale proponendosi come struttura sociale e democratica per l'utilizzo del tempo libero;
2. creare nuove prospettive musicali, morali, ed artistiche per i soci e per la comunità;
3. promuovere e favorire l'educazione musicale dei soci e dei non soci, specialmente dei minori e degli svantaggiati di carattere fisico-psichico e sociale, mediante l'organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole, gruppi musicali, seminari di musica e simili;
4. promuovere lo sviluppo, la diffusione e la propaganda di attività culturali, musicali, turistiche e sociali;
5. stimolare la comunità condividendo i risultati delle proprie esperienze, arricchire il lavoro collettivo (didattico, esecutivo e di sostegno), anche tramite l'intervento di esperti del settore e di personalità eccellenti;
6. promuovere l'attività concertistica, sia come elemento fondamentale del percorso didattico e formativo, sia come servizio al pubblico, anche con la realizzazione di cartelloni concertistici stagionali e/o annuali, da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e privati;
7. promuovere la collaborazione con le istituzioni scolastiche per l'apprendimento della musica e la diffusione della pratica musicale fra i giovani quale elemento specifico dello sviluppo integrale della personalità;
8. promuovere la diffusione della cultura musicale bandistica nell'ambito di festività civili e religiose;
9. promuovere l'organizzazione e la realizzazione anche in collaborazione con terzi, manifestazioni musicali di qualsiasi tipo e genere, raduni, concorsi, premi, rassegne musicali, mostre, concerti, attività concertistiche, attività culturali, promuovendo anche l'incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico;
10. Promuovere studi, ricerche, seminari, conferenze ed organizzare attività di divulgazioni e produzioni musicali, con qualsiasi mezzo, incentivando anche scambi culturali con altre associazioni ed enti aventi medesima finalità;
11. tutelare gli interessi morali, artistici, culturali e sociali di tutti i soci;
12. promuovere iniziative pubbliche e private nei campi della cultura della storia, della didattica e tecnica musicale.
13. realizzazione di iniziative pubblicistiche nei settori della cultura della didattica e tecnica musicale, l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.



Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.

Art. 3 - Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale le seguenti attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni

lettera d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera j) - radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

lettera l) - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera v) - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lettera w) - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Art. 4 - Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 - Gestione delle attività organizzate

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati dal Consiglio Direttivo. Con riferimento all'art. 36 del D.lgs. 117/2017, in caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, purché non appartenenti al Consiglio Direttivo.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le Persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
3. I Soci sono suddivisi in soci fondatori, ordinari e sostenitori.
4. I Soci Fondatori, con gli stessi diritti dei soci ordinari effettivi, sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente Statuto, che suonano uno strumento musicale nella banda cittadina.
5. I Soci ordinari sono tutti i soci che suonano uno strumento musicale nella banda cittadina.
6. I Soci sostenitori sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione di un particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione. La quota associativa per i soci sostenitori è obbligatoria e ha durata annuale.
7. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, e annotata nel libro degli associati.
8. Non sono ammesse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci ordinari sono chiamati a contribuire come volontari a svolgere le attività musicali artistiche della banda cittadina. I contributi ricevuti dalla Banda Cittadina per le attività artistiche svolte, saranno utilizzati per le spese annuali dell'Associazione per le finalità riportate in Art 2.
2. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
3. Ciascun socio ordinario ha diritto:
 - a. di partecipare alle Assemblee e di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b. di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c. di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - d. di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e. di recedere in qualsiasi momento.
4. Inoltre, gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
5. Ciascun Associato ha il dovere di:



- a. rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo.

6. I soci Sostenitori sono coloro che contribuiscono economicamente alla riuscita delle finalità dell'associazione, ciascun socio sostenitore ha diritto a partecipare a tutte le attività pubbliche dell'associazione come spettatore, salvo disponibilità posti. I soci sostenitori non partecipano alle assemblee e votazioni dell'associazione, che sono riservate solo ai soci ordinari, che volontariamente prendono parte attivamente all'attività associativa della Banda Cittadina.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di Socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento, esclusione.
2. L'Associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione di eventuali somme versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'Associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'Associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'Associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli Associati mediante raccomandata o pec inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

- d) il Presidente Onorario (eventuale);
- e) l'organo di controllo e revisione legale dei conti, nei casi previsti dalla legge;

2. Il Consiglio Direttivo e l'organo di controllo hanno la durata di quattro (4) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Il Presidente ha durata quattro (4) esercizi e può essere eletto per massimo due (2) mandati consecutivi.
4. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei Soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ordinari. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ordinario ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
4. I Soci ordinari possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci ordinari, conferendo loro delega scritta.
5. Ciascun Socio può rappresentare fino ad un massimo di tre Soci.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
7. Sono ammessi al voto i Soci ordinari che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.
8. Gli associati minorenni possono esercitare i propri diritti attraverso chi esercita la loro responsabilità genitoriale.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a. eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendo tra i propri Soci ordinari;
 - b. eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c. approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d. approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - e. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
 - f. deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;



- g. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - h. approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - i. approvare il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
 - j. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
 - k.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- a. deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
 - b. deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.
 - c. deliberare decisioni di estrema urgenza.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli Associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o altro mezzo elettronico e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione e sul sito web. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli Associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli Associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti in proprio o per delega e delibera con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. Gli Associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

8. I voti sono palesi tranne quelli che riguardino Persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di nove (9) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli Associati.
 - a. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.
 - b. In mancanza di candidature alla Presidenza tra i membri del consiglio direttivo, il Consiglio direttivo può identificare una candidatura di persona tra i soci ordinari dell'assemblea, che dovrà essere ratificata dall'assemblea dei soci ordinari effettivi con maggioranza assoluta.
4. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Tra i Consiglieri eletti non deve intercorrere un legame di parentela inferiore al terzo grado, né un rapporto di unione matrimoniale o civile.
6. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di quattro (4) esercizi e possono essere rieletti.
7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre (3) volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci ordinari.
8. In caso di dimissioni di un Consigliere, questo viene sostituito dall'eletto che segue immediatamente nella graduatoria delle votazioni. I componenti così nominati decadono al termine del mandato in corso.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

1. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
2. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei Consiglieri;
3. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

4. predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
5. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
6. proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della eventuale quota sociale annuale;
7. gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
8. redigere il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
9. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
10. accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci;
11. deliberare in merito all'esclusione di Soci;
12. proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei Soci;
13. eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
14. nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le Persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non Soci;
15. nominare il Rappresentante dei soci sostenitori, che può presenziare (senza diritto di voto) alle riunioni del consiglio direttivo e alle riunioni dell'assemblea dei soci ordinari (senza diritto di voto). Il rappresentante dei soci sostenitori può intraprendere, in accordo con il consiglio direttivo, attività che coinvolgono i soci sostenitori, volte al sostegno della Banda Cittadina e alla sua crescita di pubblico e followers.
16. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
17. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
18. istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee; Tra gli invitati a partecipare alle attività possono essere inclusi i soci sostenitori e anche non soci.
19. ratificare la nomina del Direttore Artistico, nominato come da Art.21 del presente statuto;
20. deliberare il passaggio alla qualifica di Vice Maestro di un musicista, sentito il parere dei soci Musicisti e del Direttore Artistico;
21. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
22. fissare l'ammontare del contributo Associativo dei soci sostenitori;
23. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno cinque (5) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite e-mail ed affissione nella bacheca dell'Associazione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno sei volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro dieci (10) giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Nel caso di Consiglio costituito da soli tre Consiglieri, la riunione è valida solo se sono presenti tutti.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, in mancanza di candidature interne al consiglio può essere proposto un presidente facente parte dell'assemblea che sia socio ordinario. Il presidente dura in carica quattro (4) esercizi e può essere rieletto non oltre 2 mandati consecutivi. Nel caso in cui sia eletto un presidente non facente parte del consiglio direttivo, il nome del Presidente proposto dal Consiglio Direttivo deve avere il consenso positivo dall'assemblea dei soci ordinari effettivi con votazione e maggioranza assoluta (50% + 1 aventi diritto al voto).
2. Il Presidente:
 - a. ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b. dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - c. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - f. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
 - h. Di fronte ai Soci, ai Terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.18 bis - Il presidente Onorario

1. Il Presidente Onorario, figura facoltativa, è individuata dall'assemblea e viene eletto con maggioranza assoluta, la carica dura 4 esercizi, può essere rieletto.
2. Non può essere socio Ordinario, non prende parte al consiglio direttivo, non ha diritto al voto dell'assemblea.
3. Le funzioni del presidente onorario sono raffigurate come rappresentante di prestigio della Banda Cittadina nelle pubbliche relazioni e sostenitore economico dell'associazione.

4. Art. 19 - Il Segretario

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'Associato che lo richieda.

Art. 20 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili.
2. Il Tesoriere redige il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.

Art. 21 - Il Direttore Artistico (Maestro della Banda Cittadina)

1. Il Direttore Artistico è nominato dall'assemblea dei soci ordinari effettivi (musicisti della Banda maggiorenni e soci da almeno 12 mesi).
2. La nomina del Direttore Artistico avviene per elezioni con maggioranza qualificata (% degli aventi diritto al voto). Hanno diritto al voto tutti i soci Ordinari effettivi.
3. La nomina del Direttore Artistico ha durata illimitata salvo proprie dimissioni
4. L'assemblea può destituire il Direttore Artistico mediante raccolta firme con maggioranza qualificata dei soci Ordinari effettivi dell'assemblea.
5. Il Direttore Artistico è membro del Consiglio Direttivo.
6. Concorre con i suoi collaboratori alla formazione dei Musicisti e dei Soci.
7. Esprime un parere sulla candidatura dei Musicisti alla carica di Vice Maestro.

Art. 22 - Organo di controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 23 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli Associati;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e. il libro dei volontari Associati contenente i nominativi degli Associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.
 - f. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
 - g. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
2. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:
 - a. quote sociali annuali dei soci sostenitori;
 - b. contributi pubblici;
 - c. contributi privati;
 - d. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e. rendite patrimoniali;
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D.Lgs 117/2017;
 - i. corrispettivi da Soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;



- j. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k. altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 25 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 26 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma delle attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 27 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 28 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli Associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per infortunio e responsabilità civile per eventi occorsi durante l'attività di volontariato.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 29 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 30 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

